

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 119

26 aprile 2023

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COSTI, COSTA, DAFFADÀ, ZAPPATERRA, SABATTINI, RONTINI, MORI, FABBRI, BULBI, GERACE, MUMOLO

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A RETI ED IMPIANTI ELETTRICI E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI LE RETI E GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON FACENTI PARTE DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1993, N. 10

Oggetto assembleare n. 6746

Relazione

Nel 2022 i prezzi all'ingrosso dell'energia hanno raggiunto quotazioni molto elevate rispetto alla media del quinquennio antecedente. Si tratta di un incremento di prezzo senza precedenti, dovuto anche alla situazione di forte instabilità legata all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa;

Tale situazione ha avuto un impatto drammatico sui bilanci familiari e sulla tenuta di ampi comparti produttivi, facendo emergere la necessità di:

- accelerare le politiche pubbliche volte a staccare i sistemi economici nazionali dalla dipendenza dalle fonti fossili
- accelerare i processi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Da qui l'esigenza di ampliare i processi di semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, nonché, per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

La transizione ecologica e lo sviluppo delle energie rinnovabili è divenuta una priorità improcrastinabile per l'Unione Europea e per i paesi aderenti, in tale contesto il Piano per la Transizione Ecologica, presentato dal Governo italiano, prevede un completo raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nel 2050;

Fondamentale per il raggiungimento di tali obiettivi è l'identificazione di meccanismi che consentano di coniugare le esigenze di tutela e rispetto dei territori con la necessità di ammodernare la rete elettrica e produrre celermente energia da fonti rinnovabili.

Le riforme e gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) insieme alla spinta legislativa verso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, sia livello nazionale che regionale, creano le sinergie utili per porre basi concrete verso l'autonomia energetica e l'uscita dall'uso delle fonti fossili.

L'impegno della Regione Emilia-Romagna in tale ambito è testimoniato dalle numerose iniziative volte a favorire ed accelerare la transizione energetica ed ecologica del territorio regionale, tra cui:

- il "Patto per il Lavoro e per il Clima", del dicembre del 2020, che fra le scelte strategiche prevede di accelerare la transizione ecologica;
- la recente approvazione della legge regionale sulle comunità energetiche emanata al fine di incrementare la produzione e l'utilizzo delle energie rinnovabili anche mediante dispositivi di accumulo.

La crisi energetica e le recenti azioni nazionali ed europee verso la transizione ecologica e lo sviluppo delle energie rinnovabili, ha portato, nel corso del 2022, il Governo ad introdurre importanti semplificazioni normative, che dovranno vedere la Regione e le Amministrazioni locali nel ruolo di soggetti attuatori di queste azioni.

In particolare, con l'art. 61 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il Governo è intervenuto in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, disponendo nello specifico:

- al comma 1, che il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, adotta le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione;

- al comma 2 che: “Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché' sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario”.

Successivamente con Decreto 20 ottobre 2022 il Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro della Cultura ha dato attuazione al suddetto decreto legge, emanando le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione.

Le suddette linee guida hanno l'obiettivo di semplificare le procedure autorizzative per le infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, in conformità ai principi dell'attività amministrativa previsti dalla legge 241/90, e si applicano delle procedure autorizzative di competenza delle regioni e degli enti locali per le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale.

In merito si precisa che la competenza nazionale per le reti elettriche è definita:

- **dall'art. 29, comma 2, lett. g) del d.lgs 112/1998, che assegna allo Stato le funzioni amministrative in tema di costruzione ed esercizio di reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV;**
- **dalla Legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36: l'art. 4, comma 1, lett. g) della legge quadro prevede l'esercizio da parte dello Stato delle funzioni di definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;**
- **dal DPCM 8 luglio 2003: l'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 assegna allo Stato la competenza a ricevere la dichiarazione del gestore in merito alla determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 KV.**

Le linee guida in estrema sintesi prevedono:

- **un'autorizzazione unica** per la costruzione, esercizio e modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica, che viene rilasciata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il richiedente deve presentare un'istanza di autorizzazione corredata da documentazione dettagliata, e il procedimento unico coinvolge tutte le amministrazioni ed enti interessati. L'autorizzazione unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso

comunque denominato. La procedura deve essere conclusa entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza, e l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione, nonché dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all'esproprio.

- **la Denuncia di Inizio Lavori (DIL)**, per la realizzazione di interventi che riguardano la costruzione e l'esercizio di reti di media tensione interrate o in cavo aereo fino a determinate estensioni, nonché la realizzazione di opere indispensabili alle reti stesse. La DIL deve essere presentata al comune competente almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori e deve essere accompagnata da un progetto definitivo e da una relazione dettagliata che attesti la conformità delle opere da realizzare alle normative vigenti. In caso di interventi che richiedono l'acquisizione di svincoli idrogeologici, autorizzazioni ambientali o paesaggistiche, tali provvedimenti devono essere allegati alla DIL. Se l'amministrazione comunale riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, può notificare un ordine motivato di non effettuare l'intervento e indicare eventuali modifiche e integrazioni necessarie per renderla conforme alle previsioni di legge. Una volta completati i lavori, il gestore della rete deve dichiarare la conformità dell'intervento al progetto presentato con la DIL. Resta comunque la possibilità per il gestore di presentare un'istanza per l'attivazione del procedimento unico in caso di necessità di acquisizione di dichiarazione di pubblica utilità o autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti.
- **L'autocertificazione** per gli interventi di rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica esistenti di media tensione. Questi interventi possono comportare limitate modifiche al tracciato o all'altezza dei sostegni, nonché la variazione della tipologia di impianto da aereo a conduttori nudi a cavo aereo, esclusi gli interventi interrati. L'autocertificazione deve contenere la dichiarazione del gestore sull'esistenza pregressa dell'impianto, l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso e delle autorizzazioni necessarie, i dati identificativi dell'impresa e il consenso dei proprietari delle aree interessate. Deve essere allegata una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che attesti la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti e alla normativa in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, gestione delle terre e rocce da scavo e alle altre norme vigenti per la tipologia di impianto che si intende realizzare, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

Il testo delle Linee guida prevede che alcuni interventi, come la manutenzione delle reti e degli impianti esistenti, l'ammodernamento tecnologico, l'installazione di contatori e la deramificazione, non richiedono alcun titolo edilizio, purché rispettino i vincoli esistenti e siano limitati alla disponibilità dell'area interessata. Inoltre, gli interventi riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica di bassa tensione fino a 1000 V non necessitano di alcun titolo edilizio. Tuttavia, sono esclusi dal divieto di taglio le piante di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

Il testo delle linee guida prevede inoltre alcune misure di semplificazione per l'acquisizione di atti necessari agli interventi di realizzazione o rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche. In particolare, se si richiede il rilascio di un provvedimento di concessione su aree demaniali, l'ente competente deve rilasciarlo

entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Le reti e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica sono, in linea di massima, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo alcune eccezioni. Inoltre, per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.

Le disposizioni transitorie e finali delle linee guida stabiliscono che le regioni e le province autonome adeguino le proprie discipline entro 180 giorni dalla loro entrata in vigore. Restano valide eventuali disposizioni regionali e provinciali più favorevoli, limitatamente agli interventi assentibili tramite DIL o autocertificazione come previsto dalle linee guida. Le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono rispettate. Per i procedimenti in corso alla scadenza del termine di adeguamento, il gestore può presentare una nuova istanza secondo le presenti linee guida entro 30 giorni dalla scadenza.

Con il presente Progetto di legge, considerato che la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, è materia di legislazione concorrente, la Regione recepisce la disciplina semplificata delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti di distribuzione elettrica, prevista dalle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione contenute nell'allegato parte integrante del DECRETO 20 ottobre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, dettando ulteriori norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di reti e impianti per la distribuzione di energia elettrica

Il Progetto di legge è composto complessivamente da 13 articoli.

All'articolo 1, si esplica l'oggetto della legge ovvero l'introduzione di nuove norme per le funzioni amministrative riguardanti le reti e gli impianti per la distribuzione di energia elettrica, e la finalità di proteggere la salute e l'ambiente, rispettando le norme di sicurezza e semplificando le procedure autorizzative. Al comma 2 viene attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), mentre al comma 3 si richiama la collaborazione tra la Regione e gli Enti Locali per garantire procedure rapide e trasparenti.

All'articolo 2, si dispone la valutazione dei valori dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sulla popolazione durante la fase di progettazione definitiva, e si richiede che l'ARPAE esprima un parere sul rispetto dei valori limite stabiliti dalla legislazione statale per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica.

All'articolo 3, si regolamentano ulteriormente rispetto a quanto prevede il DECRETO 20 ottobre 2022 la procedura autorizzativa e l'esproprio.

All'articolo 4, si prevede la diffida ad adempiere da parte di Arpae per il mancato adempimento delle prescrizioni e al comma 2 la decadenza in caso inosservanza della diffida, mentre al comma 4 la disciplina della revoca.

All'articolo 5, si disciplina la procedura di collaudo disciplinando i requisiti del collaudatore e l'oggetto del collaudo. Al comma 4 l'obbligo di trasmettere il certificato di collaudo ad ARPAE.

All'articolo 6, comma 1 si prevede la possibilità dell'autorità competente di ordinare lo spostamento o modifiche delle reti ed impianti autorizzati ed al comma 2 si qualifica il provvedimento quale variante allo strumento urbanistico.

All'articolo 7, si disciplina l'invio dell'elenco delle reti ed impianti al catasto delle reti ed al comma 2 la fornitura da parte dei gestori ad ARPAE della mappa dello sviluppo delle reti di distribuzione.

All'articolo 8, si introducono ulteriori misure di semplificazione. Al comma 1 e 2 si stabilisce che la realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo è consentita fino a 10 km e in conduttori nudi fino a 5 km, sono soggette DIL. Al comma 3 si regola la sostituzione dei sostegni esistenti; al comma 4 si precisa che la DIL richiede il consenso dei proprietari delle aree interessate. Al comma 5 si prevede che in caso di alto rischio di perdita del servizio di distribuzione, sono ammessi interventi di nuove reti e nuovi impianti necessari per il ripristino della funzionalità della rete di media tensione in regime di autocertificazione. Al comma 6 si prevede la preferenza della realizzazione sul sedime delle infrastrutture stradali delle linee interrato, comma 7 si dichiarano le cabine elettriche in aree pubbliche compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, al comma 8 si esenta dal deposito dei calcoli strutturali i progetti per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione. Infine, al comma 9 si specifica che la Giunta regionale può introdurre disposizioni e modalità più favorevoli sentita la competente Commissione assembleare.

All'articolo 9 si prevede la disciplina sanzionatoria per l'assenza della preventiva autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa e per esecuzione abusiva delle opere.

All'articolo 10, si regola le opere in corso alla data di entrata in vigore della legge.

All'articolo 11, si regola il controllo e valutazione sull'attuazione della presente legge prevedendo a cadenza triennale, una relazione alla Commissione consiliare competente.

All'articolo 12, si dispone l'abrogazione della precedente disciplina.

All'articolo 13, si determina l'entrata in vigore.

Nell'elaborazione del Pdl si è tenuto conto delle seguenti norme:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «*Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*»;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*»;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 26 agosto 2004, n. 239, recante «*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*»;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'amministrazione digitale*»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*»;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» che ha introdotto una disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative di competenza degli enti locali, anche individuando i casi in cui gli interventi siano realizzabili mediante denuncia di inizio lavori, autocertificazione, nonché i casi in cui gli interventi non siano sottoposti ad alcuna autorizzazione;
- il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999, che prevede che tra le leve di attuazione dell'obiettivo di decarbonizzazione del PNIEC vi è lo sviluppo e il potenziamento delle reti di distribuzione, infrastrutture abilitanti per incrementare l'efficienza e la flessibilità del sistema elettrico nazionale;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, tra i cui obiettivi vi sono, tra gli altri, quelli di:
 - promuovere interventi volti ad aumentare la resilienza della rete elettrica, in particolare la rete di distribuzione;
 - trasformare le reti di distribuzione e la relativa gestione, con interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software, al fine di creare le condizioni per l'affermarsi di nuovi scenari energetici in cui anche consumatori e prosumatori possano svolgere un ruolo;
 - aumentare la capacità di rete per la distribuzione di energia da fonte rinnovabile;
- l'art. 117, comma 3, della Costituzione che, in tema di «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*», definisce la materia di legislazione concorrente per cui è necessario dettare la disciplina di dettaglio delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti di distribuzione elettrica;
- l'art. 7 -bis, comma 2 -bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che stabilisce che «*Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei*

progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti»;

- l'Allegato I-bis alla Parte seconda del decreto legislativo sopracitato, tra le opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi PNIEC, indica, al punto 3.1.2 «*Riqualificazione delle reti di distribuzione*» i seguenti interventi:
 - a. cabine primarie e secondarie;
 - b. linee elettriche bassa e media tensione;
 - c. telecontrollo e metering;
- il decreto interministeriale 20 ottobre 2022 con il quale il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura, ha adottato le “*Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione*”, che introducono una disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative di competenza delle regioni e degli enti locali per le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale, e nello specifico:
 - al punto 2. prevedono l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - al punto 3. individuano anche i casi in cui gli interventi siano realizzabili mediante denuncia di inizio lavori;
 - al punto 4., per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, prevedono applicazione il meccanismo dell'autocertificazione;
 - al punto 5. individuano gli interventi che non necessitano di alcun titolo edilizio;
- la legge 22 febbraio 2001, n. 36 “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”, che all'art. 8, comma 1 attribuisce alle regioni la competenza a definire i tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150.000 V e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
- il D.P.C.M. 08 luglio 2003 che ha fissato i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- il decreto ministeriale 29 maggio 2008 che ha approvato la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, che, in materia di ambiente e di energia, ha disposto che le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo sono esercitate dalla Regione Emilia-Romagna mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, la quale provvede ad autorizzare la costruzione di elettrodotti sino a 150.000 V;
 - il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
 - il *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”*, approvato con il regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933;
 - la legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 *“Disposizioni regionali in materia di espropri”*;
 - il decreto interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 e s.m.i., con il quale sono state approvate, in esecuzione della L. 28 giugno 1986, n. 339, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle reti elettriche esterne;
 - la legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30, *“Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”* che all'art. 15 istituisce il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt e prevede che i gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica forniscano la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione;
 - il *“Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”*, approvato con il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - la legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 *“Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”*.
-

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 **Oggetto e finalità**

1. La presente legge, in attuazione del decreto interministeriale 20 ottobre 2022 “*Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione*” (di seguito “decreto”), detta ulteriori norme per l’esercizio di funzioni amministrative in materia di reti e impianti per la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale, al fine di assicurare:

- a) la tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;
- b) la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
- c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio;
- d) la semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, e per il rinnovo, la ricostruzione e il potenziamento di reti ed impianti elettrici, comprese le opere di connessione di rete per gli impianti di produzione.

2. Le funzioni di cui al primo comma sono esercitate dalla Regione Emilia-Romagna, mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE), ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13.

3. La Regione e gli Enti Locali operano, per quanto di competenza, per garantire l’accesso a procedure celeri e trasparenti, assicurando l’armonizzazione e l’integrazione dei propri compiti e funzioni.

Art. 2 **Tutela della salute e dell’incolumità della popolazione**

1. In sede di progetto definitivo devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni, i valori dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sulla popolazione esposta.

2. Per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica ARPAE è tenuta a valutare, con apposito parere, il rispetto dei valori limite stabiliti dalla vigente legislazione statale.

Art. 3 **Procedura autorizzativa ed esproprio**

1. Per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione di energia elettrica si applica la procedura autorizzativa prevista dal decreto e quanto previsto nelle seguenti disposizioni.

2. L’istanza di Autorizzazione Unica, corredata dai relativi allegati, è presentata, in formato digitale, ad ARPAE che, nel caso in cui siano stati richiesti la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, provvede al deposito presso la propria sede e alla pubblicazione

dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

3. La documentazione progettuale può essere sottoscritta da un progettista abilitato anche interno all'azienda che gestisce la rete.

4. Gli oneri e le modalità per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica e della DIL sono stabiliti dalla Regione con delibera di Giunta regionale.

Art. 4

Sospensione, decadenza e revoca

1. Qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella Autorizzazione Unica, ARPAE provvede a notificare una specifica diffida a adempiere. L'atto di diffida prescrive:

- a) la sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio della rete e dell'impianto;
- b) le modalità ed i termini, comunque non superiori a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni.

2. L'inosservanza delle prescrizioni indicate nella diffida determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

3. L'Autorizzazione Unica è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi alla prosecuzione della costruzione o dell'esercizio della rete e dell'impianto. Salvo che tali condizioni non siano imputabili al titolare, è riconosciuto un equo indennizzo a carico dell'amministrazione.

Art. 5

Collaudo

1. Le reti e gli impianti oggetto di Autorizzazione Unica sono sottoposti a collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla messa in esercizio, ai sensi del decreto interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 e s.m.i., con il quale sono state approvate, in esecuzione della L. 28 giugno 1986, n. 339, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle reti elettriche esterne.

2. Il collaudatore deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione.

3. In sede di collaudo devono accertarsi:

- a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Autorizzazione Unica;

d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'Autorizzazione Unica stessa.

4. Il certificato di collaudo è trasmesso ad ARPAE che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell'art. 4.

Art. 6

Spostamenti per ragioni di pubblico interesse

1. L'autorità competente può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare al titolare della rete o dell'impianto lo spostamento o la modifica di reti ed impianti autorizzati, definendo un equo indennizzo a carico del soggetto interessato.
2. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 7

Catasto regionale delle reti e degli impianti elettrici

1. L'elenco delle reti e degli impianti realizzati è inviato annualmente ad ARPAE al fine dell'aggiornamento del catasto regionale delle reti e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 V.
2. I gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica, con le procedure previste con medesima delibera di Giunta regionale, forniscono ad ARPAE la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione.

Art. 8

Misure di semplificazione

1. La realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo, soggetta a DIL, è consentita fino a 10 km.
2. La realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi, soggetta a DIL, è consentita fino a 5 km.
3. La sostituzione dei sostegni esistenti, anche con variazione in altezza, è consentita laddove ciò sia motivato da ragioni tecniche, nel rispetto delle norme vigenti e fermo restando le eventuali verifiche obbligatoriamente previste da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo.
4. La DIL è presentata fermo restando l'acquisizione, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del consenso dei proprietari delle aree interessate.
5. In caso di alto rischio di perdita del servizio di distribuzione di energia elettrica relativo alla rete di media tensione, dovuto a guasto e/o deterioramento della stessa, sono realizzabili in regime di Autocertificazione gli interventi relativi a nuove reti e nuovi impianti necessari per permettere il ripristino delle condizioni e della funzionalità della rete di distribuzione elettrica, entro i limiti di estensione previsti per gli interventi soggetti a DIL ai sensi del decreto e della presente legge.

6. La realizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse deve avvenire, in caso di linee interrato, preferibilmente sul sedime delle infrastrutture stradali.
7. Le cabine elettriche in aree pubbliche, in quanto opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso in cui ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco. La loro realizzazione non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio.
8. Per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.
9. Sentita la competente Commissione assembleare, la Giunta regionale introduce, con propria delibera e per le finalità dettate dall'art. 1, comma 1, disposizioni e modalità più favorevoli in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

Art. 9 Sanzioni

1. L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza la preventiva autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, è assoggettata ad una sanzione amministrativa, a carico del gestore dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, per un importo da €1.032,00 a €10.329,00.
2. In caso di esecuzione abusiva delle opere previste dalla presente legge nonché in caso di decadenza è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, si provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

Art. 10 Disposizioni transitorie

1. Per i procedimenti di Autorizzazione e di Comunicazione di Inizio Lavori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è facoltà del gestore presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza di Autorizzazione Unica o una nuova Denuncia di Inizio Lavori ai sensi del decreto e della presente legge.

Art. 11
Clausola valutativa

1. La Regione si conforma alle normative nazionali più favorevoli in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, sottopone all'Assemblea legislativa una relazione di monitoraggio della normativa in tale materia.
3. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi.
4. Per la finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa sullo stato di attuazione della legge predisponendo, a cadenza triennale, una relazione alla Commissione consiliare competente.

Art. 12
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10.

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.
-
-